

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 25/11/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 30/08/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2019.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 660,99, di cui: € 237,03 a titolo di "commissioni accessorie"; € 423,96 a titolo di "polizza", oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha svolto considerazioni sulla non applicabilità della sentenza "Lexitor" della CGUE, ha eccepito la natura up front delle commissioni accessorie (*rectius* provvigioni), ha rappresentato che i costi assicurativi non sono stati sostenuti dal ricorrente e che pertanto la relativa domanda restitutoria è infondata; ha eccepito la natura up front delle spese fisse e ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

DIRITTO

Il prestito che è oggetto di controversia è stato estinto dopo 11 rate sulle 48 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti; dal conteggio estintivo risulta stornata la somma di € 1.078,25 a titolo di interessi corrispettivi non maturati. Non constano abbuoni a titolo di commissioni non maturate. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria.

Sulla base di quanto affermato dalla parte convenuta in sede di risposta al reclamo, si evince che l'estinzione del finanziamento è integralmente avvenuta attraverso il T.F.R. (o parte di esso), liquidato al ricorrente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, o comunque attraverso somme a disposizione del ricorrente.

Le condizioni contrattuali del contratto versato in atti enunciano commissioni riconducibili alla tipologia delle commissioni *up front* ("commissioni accessorie"; "spese fisse", al netto dell'imposta di bollo).

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front* il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198) abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, il quale ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo.

Il Collegio di Coordinamento ritiene quindi che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

La parte ricorrente ha richiesto il rimborso di complessivi € 660,99, di cui € 423,96 riferiti alla "polizza". Nel contratto non sono indicati oneri assicurativi. Considerando anche gli importi di base utilizzati dal ricorrente nei propri calcoli corrispondenti all'importo delle "spese fisse contrattuali", il riferimento alla "polizza" è da ritenere un mero errore materiale.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	4	Tasso di interesse annuale	10,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	77,08%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	61,56%

rate pagate	11	rate residue	37	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni accessorie				307,50	Upfront	61,56%	189,29		189,29
spese fisse (al netto imposta di bollo)				550,00	Upfront	61,56%	338,57		338,57
Totale				857,50					527,86

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 527,86) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 660,99) che ha calcolato il rimborso degli oneri utilizzando il criterio del *pro rata temporis*. considerata la formulazione della domanda di parte ricorrente, non sono stati considerati gli oneri erariali applicati al contratto in quanto ritenuti non retrocedibili dal Collegio di Torino (*ex multis*, riunione del 23/01/2019), anche in seguito alla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19. Alla somma in questione si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Quanto alla richiesta di refusione delle spese legali, il Collegio rileva che la domanda in questione non era presente nel reclamo, e che nel merito non può essere accolta, poiché il procedimento davanti ai Collegi ABF non richiede obbligatoriamente la presenza della difesa tecnica, e in quanto il contenzioso nella materia ha natura seriale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 527,86, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA